



# Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno"

## A.C. 1092-B

Dossier n° 68/2 - Schede di lettura  
5 dicembre 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1092-B
Titolo:	Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Date:	
trasmissione alla Camera:	26 novembre 2014
assegnazione:	30 novembre 2014
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e V Bilancio

### Contenuto

La proposta di legge - già approvata dall'Assemblea della Camera il 16 luglio 2014 e modificata durante l'esame al Senato, conclusosi in Assemblea il 25 novembre 2014 - dispone l'istituzione di un Premio biennale di ricerca per la conservazione della memoria del deputato socialista Giuseppe Di Vagno, assassinato il 25 settembre 1921.

Le principali modifiche apportate dal Senato riguardano l'aggiornamento della decorrenza dell'assegnazione del Premio e dell'anno di concessione del contributo straordinario alla Fondazione Di Vagno - e, conseguentemente, l'aggiornamento della copertura del relativo onere -, la soppressione di alcune intese e l'ampliamento delle tematiche nell'ambito delle quali deve essere individuato il tema per ogni edizione del Premio.

In particolare, l'**articolo 1, come modificato dal Senato**, prevede l'istituzione del "**Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno**", da conferire il 25 settembre di ogni biennio alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La **prima assegnazione** è prevista per il **25 settembre 2015**.

[Istituzione del Premio](#)

L'**ente responsabile** dell'organizzazione del Premio è individuato nella **Fondazione Di Vagno** (già promotore finora dell'iniziativa), che agisce sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

[Ente responsabile dell'organizzazione](#)

Durante l'esame al Senato è stata eliminata l'intesa della Fondazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciò, a seguito del parere reso il [1° ottobre 2014](#) dalla sottocommissione per i pareri della Commissione Affari costituzionali, che ha ritenuto lo strumento dell'intesa improprio a regolare i rapporti tra enti privati e soggetti istituzionali.

L'ammontare del Premio è fissato in **€ 40.000**: la Fondazione può comunque decidere se ripartire la somma in più premi, da assegnare sulla base di criteri di merito.

[Ammontare del Premio](#)

Il bando deve prevedere criteri e procedure basati, inoltre, su criteri di trasparenza. Le valutazioni svolte e i criteri adottati per la selezione dei vincitori sono resi pubblici, anche con la pubblicazione sul sito del MIBACT (**commi 1-5**).

La **relazione illustrativa** all'A.C. 1092 precisava che il Premio attualmente gestito dalla Fondazione ha un importo di 2.500 euro ed è riservato a studiosi meridionali di età massima pari a 32 anni, per un lavoro di ricerca inedito o in corso di pubblicazione.

Si prevede, inoltre, che **alla Fondazione** è concesso un **contributo straordinario una tantum** per l'anno **2015**, pari a 100.000 euro, per la riorganizzazione, la redazione degli inventari, l'informatizzazione, la dotazione di risorse umane, nonché la definitiva apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico. La Fondazione garantisce l'accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione *on line*, delle informazioni relative all'organizzazione, nonché di quelle relative all'utilizzo del contributo, al fine di consentire il controllo del rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza (**comma 6**).

Contributo una tantum

In base all'art. 1 dello [Statuto](#), la Fondazione Di Vagno è "persona giuridica riconosciuta ed iscritta nel relativo elenco presso la Presidenza della Regione Puglia". Ai sensi dell'art. 2, la Fondazione, "partendo dalla Regione Puglia, opera su tutto il territorio nazionale e dei paesi UE non si propone finalità di lucro"; "persegue obiettivi di sviluppo e di diffusione dei valori etici, umanitari e di solidarietà e svolge compiti di vario genere ad essi finalizzati". Tra gli altri, può "indire e gestire premi di studio e di ricerca". L'art. 3 dispone che "Le finalità d'organismo di promozione culturale e di solidarietà sociale di cui al precedente articolo possono essere perseguite, secondo le direttive del Consiglio d'Amministrazione, anche attraverso la concessione di borse di studio e di ricerca ed altre provvidenze opportune messe a disposizione da Istituzioni pubbliche o private e da singoli operatori economici".

Ai sensi dell'art. 5, la Fondazione dispone, quali mezzi finanziari: del patrimonio, costituito dalle quote versate dai soci, dalle somme da chiunque versate a titolo d'incremento del patrimonio, dai beni mobili ed immobili eventualmente appartenenti alla Fondazione e destinati al patrimonio; dei contributi corrisposti dallo Stato o da enti pubblici o da terzi; di ogni altro cespite non espressamente previsto, ma destinato a questo scopo dal Consiglio d'Amministrazione.

Al riguardo, si ricorda che la Fondazione è **inserita nella tabella triennale delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014**, ai sensi dell'[art. 1 della L. 534/1996](#), con un importo pari, per il 2012, a 25.000 euro (Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 31 agosto 2012, pubblicato nella GU n. 248 del 23 ottobre 2012).

L'ultimo dato disponibile sul [sito del MIBACT](#) indica un'assegnazione di 21.913,8 euro per il 2013.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, sono organi della Fondazione l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti.

Il [sito della Fondazione](#) evidenzia che "il comune di Conversano, patria di Giuseppe Di Vagno, intendendo concretamente sostenerne l'attività e riconfermando un deliberato della Giunta del 1982, ha assegnato alla Fondazione in comodato, per sua natura perpetuo, una sede sociale permanente sia per il normale funzionamento che per ospitare tutte le attività, fra cui l'Archivio storico e la Biblioteca (aperta al pubblico), sita nell'antico complesso del Monastero di San Benedetto". Evidenzia, inoltre, che "La Regione Puglia con decreto del Presidente della Giunta regionale, n°493 del 04/06/08, ha riconosciuto la Biblioteca come Istituzione di interesse regionale (a sua volta, la **relazione illustrativa** dell'A.C. faceva presente che l'archivio storico, con determinazione n. 156 del 2005 della regione Puglia, è stato ammesso ai benefici dell'accordo quadro fra la regione Puglia e il Ministero per i beni e le attività culturali ed è stato dichiarato di notevole interesse storico).

Quanto ai soci, il sito evidenzia che aderiscono alla Fondazione Di Vagno soci ordinari (i fondatori ed alcuni nuovi) e soci aderenti (i nuovi soci che chiedono di aderire in quanto tali). A questi si aggiungono i soci pubblici: Regione Puglia, Province di Bari e Lecce, i comuni di Conversano, Bari, Gioia del Colle, Mola di Bari, Noci, Alberobello, Castellana Grotte, Barletta, Ostuni, Cisternino, Noicattaro, Barletta.

Il **comma 7** dispone che ai componenti del Comitato scientifico e della giuria di cui agli articoli 2 e 3 non spetta alcun tipo di emolumento, né di rimborso spese.

L'**articolo 2, come modificato dal Senato**, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, su proposta della Fondazione Di Vagno, un **Comitato scientifico**, composto da **3 studiosi di storia contemporanea o di scienza politica**, cui spetta decidere il tema del Premio per ogni edizione.

Comitato scientifico

Il Senato ha specificato che "le valutazioni svolte" e i **criteri** adottati per la nomina dei componenti del Comitato scientifico sono **resi pubblici**, anche mediante pubblicazione nel sito della Presidenza del Consiglio.

Inoltre, ha **ampliato le tematiche** nell'ambito delle quali deve essere individuato il tema per ogni edizione, inserendo quelle relative a tutela del patrimonio paesaggistico del Mezzogiorno, trasformazioni storiche, culturali e politiche del Mezzogiorno nel XX secolo e prospettive nel XXI secolo, ruolo storico del Mezzogiorno nell'Occidente.

Tematiche

Tali tematiche si aggiungono a quelle inerenti il socialismo nel XXI secolo, i conflitti sociali e le lotte politiche, socialismo e Mezzogiorno, i cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno nel XX secolo e le previsioni per il XXI secolo.

Infine, il Senato ha eliminato l'intesa del Comitato scientifico con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la scelta del tema di ogni edizione.

Ciò, sempre a seguito del parere reso il [1° ottobre 2014](#) dalla sottocommissione per i pareri della Commissione Affari costituzionali, che ha ritenuto lo strumento dell'intesa improprio a regolare i rapporti tra enti privati e soggetti istituzionali.

L'**articolo 3, come modificato dal Senato**, dispone che i vincitori del Premio sono individuati da una **giuria** composta da 6 membri, di cui 4 nominati con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo: si tratta del presidente, da scegliere fra studiosi di chiara fama di scienze politiche, e di tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea. Ad essi si aggiungono un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e uno della Presidenza della regione Puglia.

Giuria

L'**articolo 4, come modificato dal Senato**, dispone che all'onere derivante dall'attuazione della legge, pari a **140.000 euro** per l'anno **2015** e a **40.000 euro ad anni alterni** a decorrere **dall'anno 2017**, si provvede attraverso corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2015, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2014, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Copertura dell'onere

## Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge era corredata di relazione illustrativa.

## Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario perché si dispone l'utilizzo di risorse del bilancio dello Stato.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge è riconducibile alla materia "**promozione e organizzazione di attività culturali**" affidata alla competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.).

Nelle **sentenze 478/2002** e **307/2004**, la Corte costituzionale ha evidenziato che lo **sviluppo della cultura** corrisponde a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni ([art. 9 Cost.](#)), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".

## Rispetto degli altri principi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

## Incidenza sull'ordinamento giuridico

### Attribuzione di poteri normativi

L'art. 2, co. 1, prevede l'intervento di un DPCM, mentre l'art. 3, co. 1, prevede l'intervento di due decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per l'oggetto, si veda il par. *Contenuto*.

### Coordinamento con la normativa vigente

La [L. 534/1996](#) ha riordinato la disciplina riguardante i **contributi statali ad enti culturali**, disponendo una **razionalizzazione** delle diverse ipotesi di **erogazione**, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

In particolare:

- l'**art. 1** ammette al **contributo ordinario annuale** dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti, inserite in una **tabella triennale**;
- l'**art. 7** prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali può concedere **contributi straordinari** alle **istituzioni culturali già inserite** nella tabella per "singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l'esecuzione di programmi

straordinari di ricerca";

- l'**art. 8** autorizza il Ministro ad erogare **contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella** di cui all'art. 1, i quali siano comunque in possesso di alcuni requisiti minimi.

Ai sensi dell'**art. 6**, le istituzioni comprese nella tabella possono ricevere altri contributi per "compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi".

Occorre, peraltro, ricordare che l'**art. 1, co. da 382 a 383**, nonché **385**, della [L. 147/2013](#) (L. di stabilità 2014) ha previsto la delegificazione della materia relativa all'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla [L. 534/1996](#), principalmente al fine di indirizzarli verso le istituzioni di rilievo nazionale e di razionalizzare il sistema. Il regolamento deve essere adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 1° gennaio 2014.